

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581**

ASSTRI



ASSOMARE



Roma, 27 maggio 2010

INA10096

SM - MQ

Oggetto: Inail (Autoliquidazione 2009/2010). Riduzione per l'autotrasporto conto terzi e differimento del termine di pagamento al 16 giugno 2010. Nota INAIL prot. 4245 del 27 maggio 2010.

Con nota operativa emanata in data odierna a tutte le proprie strutture territoriali - su sollecitazione della scrivente Confederazione - **l'INAIL ha dettato istruzioni** in merito alla **riduzione** dei premi per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi ed allo **slittamento al 16 giugno 2010** del termine di pagamento, assicurando espressamente **la regolarità contributiva**, con efficacia retroattiva, delle imprese che nelle more dell'emanazione del decreto legge 72/2010 (cfr. circolare NOR10092 del 23 maggio scorso) non hanno pagato i premi alle scadenze previgenti.

Riduzione dei premi

Con deliberazione n. 98 del 25 maggio scorso, l'INAIL ha approvato per l'anno 2010 i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario nonché la riduzione del 14,50 % dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°) ed è stato avviato l'iter per l'adozione del relativo decreto interministeriale da parte dei dicasteri competenti (Economia e Lavoro).

I nuovi tassi, che dovrebbero essere identici a quelli dello scorso anno, verranno comunicati alle imprese con spedizione (prevalentemente telematica o acquisibile sul sito dell'Istituto) del modello 20 SM. Una volta ricevuta detta comunicazione, le imprese potranno procedere a calcolare i premi dovuti applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 febbraio scorso con il modello 1031 o entro il 16 marzo in caso di invio telematico), i nuovi tassi indicati nel predetto modello. Le imprese artigiane procederanno a calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione) applicando al premio di rata 2010, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la riduzione del 14,50 %.

Termine di versamento

La nota operativa INAIL conferma lo spostamento della scadenza del pagamento del premio **al 16 giugno 2010**.

Il premio può essere versato in unica soluzione oppure a **rate** che, per effetto del differimento vengono ridotte (da quattro) **a tre** (16 giugno; 16 agosto e 16 novembre), di cui soltanto la seconda e la terza saranno maggiorate con gli interessi. I coefficienti da moltiplicare agli importi della seconda e terza rata sono i seguenti:

- rata 16 agosto 2010: 0,003643288
- rata 16 novembre 2010: 0,009138082

Le imprese che alla precedente scadenza del 16 aprile hanno già versato il premio, calcolato in base ai tassi precedenti (o, se artigiane, senza la riduzione del 14,50 %) ai premi speciali unitari, possono utilizzare il credito in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità.

La nota operativa dell'INAIL è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti